



Newsletter: Novembre - Dicembre 2015/ Gennaio 2016

ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO

D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Il prossimo 20 gennaio 2016 entrerà in vigore il decreto legislativo in commento, che attua nel nostro ordinamento le prescrizioni contenute nella direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La novella interviene, in particolare, introducendo alcune modifiche al codice di procedura penale. Oltre ad incidere direttamente in materia di diritti e facoltà della persona offesa ex art. 90 c.p.p., viene arricchita la disciplina con l'inserimento *ex novo* dell'art. 90 *bis* c.p.p. (Informazioni alla persona offesa), dell'art. 90 *ter* c.p.p. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione) e dell'art. 90 *quater* c.p.p. (Condizione di particolare vulnerabilità).

Viene inserito, altresì, il nuovo art. 143 *bis* c.p.p. in tema di nomina di interprete, laddove occorra tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile o, ancora, quando la persona, che vuole o deve fare una dichiarazione, non conosca la lingua italiana. Sempre sotto tale profilo, al fine di fornire un'assistenza più adeguata alla persona offesa, viene inserito l'art. 107 *ter* nelle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271) in tema di assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di un atto di denuncia/querela.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/decreto-legislativo-15-dicembre-2015-n-212-attuazione-della-direttiva-201229ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-25-ottobre-2012-che-istituisce-norme-minime-in-materia-di-diritti-assis/>

PROCEDIMENTO PENALE MINORILE

*Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali
16 dicembre 2015 (15272/15)*

Lo scorso 15 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul testo finale del progetto di direttiva sulle garanzie per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.

L'atto normativo rappresenta l'attuazione di quanto previsto (misura E) dalla *roadmap* per il rafforzamento dei diritti processuali di indagati e imputati, adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009 e successivamente recepita nel Programma di Stoccolma.

La direttiva si applica ai minori indagati o imputati in procedimenti penali, nonché ai minori sottoposti a mandato d'arresto europeo, e ha lo scopo di stabilire le garanzie minime affinché i minori siano posti in grado di comprendere il procedimento ed esercitare il loro diritto a un processo equo. La direttiva si pone altresì l'obiettivo di prevenire recidive e favorire l'integrazione sociale.

Alla luce delle "Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore", nonché dei diritti previsti dalla Direttiva 2012/13/UE e dalla Direttiva 2013/48/UE, l'atto normativo in esame sancisce il diritto all'informazione circa l'imputazione contestata e lo svolgimento del procedimento, il diritto alla assistenza difensiva, alle prestazioni mediche e sanitarie, al sostegno affettivo e psicologico degli esercenti la responsabilità genitoriale durante le diverse fasi del procedimento e il diritto del minore a partecipare personalmente al processo.

La proposta di direttiva prevede, inoltre, che le misure limitative della libertà personale siano adottate come *extrema ratio* e richiede la definizione di efficaci strumenti di impugnazione, nonché di opportune misure alternative alla detenzione. Inoltre, si richiede che gli interrogatori e le audizioni del minore siano registrati con un sistema audiovisivo.

Infine, si evidenzia la necessità di elaborare un trattamento individuale per il minore sottoposto al procedimento penale, di tutelare il suo diritto alla riservatezza e di assicurare un'adeguata formazione degli altri soggetti coinvolti, quali l'autorità giudiziaria e il personale degli istituti penitenziari.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/proposta-di-direttiva-sui-minori-del-16-dicembre-2015/>

TERRORISMO

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche

Con la presente risoluzione, il Parlamento europeo prende atto dell'urgente necessità di un'azione coordinata degli Stati membri e dell'Unione europea per prevenire la radicalizzazione e lottare contro il terrorismo, individuando, al contempo, diversi settori su cui intervenire.

Anzitutto, si evidenzia il valore aggiunto di un'azione europea unitaria, invitando la Commissione a definire la strategia volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo, sulla base dello scambio di buone prassi e la condivisione delle competenze in seno all'Unione, nonché la necessità di valutare le misure prese a livello degli Stati membri e di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

In secondo luogo, vengono fissate alcune linee guida per l'elaborazione di protocolli di prevenzione da adottare all'interno delle carceri e sulle reti internet, rappresentative di ambiti particolarmente sensibili. In aggiunta, si sottolinea l'importanza che l'istruzione e l'inclusione sociale rivestono nella strategia proattiva di de-radicalizzazione.

Si evidenzia altresì la necessità di potenziare lo scambio di informazioni, attraverso l'adozione di nuove misure – tra cui una direttiva sul codice di prenotazione (*Passenger Name Record*, PNR) – e il migliore impiego degli strumenti vigenti, tra i quali il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).

Inoltre, la risoluzione pone l'accento sul rafforzamento delle misure di deterrenza contro la radicalizzazione del terrorismo – da ottenere tramite il potenziamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia esistenti nell'UE – nonché sulla importanza di prevenire la partenza e anticipare il ritorno dei cittadini europei radicalizzati, attraverso il rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne.

Infine, il Parlamento pone l'obiettivo dello smantellamento delle reti terroristiche, da ottenere con il contrasto del contrabbando e dei reati fiscali, che ne costituiscono le principali fonti di finanziamento.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/risoluzione-del-parlamento-europeo-del-25-novembre-2015-sulla-prevenzione-della-radicalizzazione-e-del-reclutamento-di-cittadini-europei-da-parte-di-organizzazioni-terroristiche-20152063ini/>

SOSTANZE STUPEFACENTI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati nell'ambito della strategia dell'UE in materia di droga (2013-2020) e del piano d'azione in materia di lotta contro la droga (2013-2016), COM(2015) 584, 27.11.2015

In data 27 novembre 2015, la Commissione ha pubblicato la relazione con la quale illustra i principali progressi, realizzati dall'UE nel 2013 e 2014, in tema di attuazione della strategia in materia di droga (2013-2020) e del piano d'azione in materia di lotta contro la droga (2013-2016).

Preso atto che il mercato delle droghe illecite resta il più dinamico dei mercati criminali e che il traffico e la produzione di stupefacenti si confermano una delle attività criminali più redditizie per i gruppi di criminalità organizzata, che operano nell'Unione europea, la Commissione specifica che la strategia dell'UE in materia di droga è strutturata attorno ai seguenti temi trasversali: coordinamento; cooperazione internazionale; ricerca, informazione, monitoraggio e valutazione.

Con riferimento al coordinamento, la Commissione dà atto che, al fine di rispondere in modo efficace alla natura trasversale del problema rappresentato dalle droghe, il Consiglio ha istituito uno specifico gruppo di lavoro, nel cui ambito sono stati elaborati programmi, che seguono rigorosamente il piano d'azione in materia di lotta contro la droga.

A livello internazionale, la Commissione specifica che, nel 2013 e nel 2014, l'Unione europea è riuscita ad elaborare diverse posizioni comuni per gli incontri nelle sedi internazionali, riguardanti questioni connesse alla droga.

Infine, per quanto attiene al settore della ricerca, informazione, monitoraggio e valutazione, la Commissione ha erogato diversi milioni di euro a favore di progetti connessi alla ricerca nel settore delle droghe.

In conclusione, si evidenzia che la sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) del 2016 sarà una tappa fondamentale per lo sviluppo di una politica in materia di droga, ove affrontare anche i nuovi rischi rappresentati dall'avvento di nuove sostanze psicoattive e dalla progressiva utilizzazione di internet come mercato della droga.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/relazione-della-commissione-al-parlamento-europeo-e-al-consiglio-sui-progressi-realizzati-nellambito-della-strategia-dellue-in-materia-di-droga-2013-2020-e-del-piano-dazione-in-materia-di-lot/>

DIRITTI DEL MINORE

Manuale di diritto europeo sui diritti del minore, 20 novembre 2015

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo, il 20 novembre 2015, nel corso della giornata mondiale per l'infanzia, hanno pubblicato il "Manuale di diritto europeo sui diritti del minore" ("*Handbook on European law relating to the rights of the child*").

Al fine di diffondere la conoscenza dei diritti del minore, il manuale raccoglie la normativa e la prassi giurisprudenziale sviluppatasi in materia sia all'interno dell'Unione europea, sia nell'ambito del Consiglio d'Europa e dell'ONU. L'opportunità di divulgare la normativa e la giurisprudenza europea ed internazionale è stata avvertita dalla FRA, la quale evidenzia come non sempre gli operatori giuridici abbiano un'adeguata familiarità con tali strumenti.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/handbook-on-european-law-relating-to-the-rights-of-the-child/>

LAVORO FORZATO

Decisione (UE) 2015/2071 del Consiglio del 10 novembre 2015 che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, pubblicata in GUUE L 301 del 18.11.2015

Con la presente Decisione, il Consiglio autorizza gli Stati membri a ratificare il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), al fine di promuovere la protezione dei diritti fondamentali e di arrestare la tratta degli esseri umani, sia all'interno, che all'esterno dell'Unione europea.

L'autorizzazione del Consiglio è limitata agli articoli da 1 a 4 del protocollo, relativi alla tutela delle vittime di reato e che rientrano nella competenza conferita all'Unione europea ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, TFUE.

Infine, il Consiglio rileva che tali disposizioni potranno incidere sugli strumenti normativi adottati in materia dall'Unione, in particolare sulla direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e sulla direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/protocollo-relativo-alla-convenzione-sul-lavoro-forzato-del-1930/>

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

La condanna estera può essere eseguita senza intervento del Ministero della Giustizia. Cass. pen., Sez. VI, sentenza 22 luglio 2015, n. 32980 (dep. 27 luglio 2015).

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha stabilito che l'autorità giudiziaria può gestire la procedura di esecuzione in Italia di una condanna, emessa in un Paese dell'Unione Europea, senza intervento del Ministero della Giustizia.

Nella pronuncia in commento si stabilisce, infatti, che in alternativa alla procedura ordinaria che prevede la trasmissione della sentenza straniera alla Corte d'appello competente da parte del Ministero, in base al Decreto legislativo n. 161 del 2010 – che trova fondamento nella disciplina del mandato d'arresto europeo – si può azionare la “corrispondenza diretta” tra autorità giudiziarie dei Paesi membri.

Questo rapporto diretto è finalizzato ad agevolare ed accelerare le procedure di trasferimento di cittadini dell'Unione, sottoposti a procedimento penale, superando le limitazioni contenute nel Decreto legislativo citato. Per la Cassazione, il nuovo sistema “attribuisce al Ministero della Giustizia un ruolo di mera trasmissione e ricezione delle sentenze e del certificato”. Nella nuova disciplina, il Dicastero è infatti obbligato alla trasmissione della sentenza di condanna emessa da un'autorità dell'Unione, senza alcuna discrezionalità in merito. Si impone, dunque, la *ratio* della celerità del procedimento, e nulla rileva che, nel caso di specie, fosse stato il Procuratore generale a ricevere direttamente la sentenza straniera, invece che la Corte d'appello, dato che l'Ufficio del Pubblico ministero è organo di esecuzione delle sentenze adottate in Paesi dell'Unione.

Testo consultabile all'indirizzo web:

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/32980_07_15.pdf

MIGRAZIONE E DIRITTI UMANI

Corte Edu – 1° settembre 2015 – caso Khlaifia e altri v. Italia.

Il 1° settembre 2015, la Corte Edu, nel caso n. 16483/12 (*Khlaifia e altri v. Italia*), si è trovata a decidere circa il ricorso di tre cittadini tunisini per violazione degli artt. 3 e 5 CEDU, a seguito del loro trattenimento in presunte condizioni disumane e degradanti nel Centro di Identificazione e Espulsione di Lampedusa e sulla nave che li ha portati sull'isola di Sicilia. I ricorrenti hanno, inoltre, sostenuto di essere stati oggetto di illegittimo provvedimento di espulsione collettiva e di non aver potuto disporre, secondo quanto previsto dal diritto italiano, di alcun ricorso effettivo per denunciare la violazione dei loro diritti fondamentali.

Nella decisione del settembre 2015, non ancora definitiva, la Corte ha unanimemente ritenuto che ci sia stata violazione delle seguenti disposizioni: dell'art. 5.1 CEDU relativo al diritto alla libertà e sicurezza; dell'art. 5.2 CEDU relativo al diritto ad essere celermente informati delle accuse a proprio carico; dell'art. 5.4 CEDU relativo al diritto ad ottenere con rapidità la decisione di un tribunale in merito alla legittimità della propria detenzione. La Corte ha ritenuto, invece, che non vi fosse violazione dell'art. 3 CEDU per trattamento disumano e degradante circa le condizioni di trasporto a bordo della nave. A maggioranza, la Corte ha poi ritenuto che i tre tunisini siano stati sottoposti a trattamento disumano e degradante per le condizioni alle quali sono stati sottoposti presso il Centro di Contrada Imbriacola, e che nel loro caso vi sia stata violazione dell'art. 4, Protocollo 4 alla CEDU che proibisce le espulsioni collettive di stranieri, ed infine violazione dell'art. 13 relativo al diritto ad un ricorso effettivo in considerazione degli artt. 3 e 4 dello stesso Protocollo.

Testo consultabile all'indirizzo web:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previousPage=mg_1_20&contentId=SDU1187525